

Articolo 2

Il termine di cui all'articolo 20, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 17/64/CEE, previsto per la presentazione delle domande di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di

garanzia, sezione orientamento, è prorogato al 31 gennaio 1967 per le domande di concorso per il 1967.

Tuttavia, questo termine è prolungato per l'Italia sino al 30 aprile 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. M. A. H. LUNS

REGOLAMENTO N. 225/66/CEE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1966

recante proroga del regolamento n. 3/63/CEE del Consiglio relativo alle relazioni commerciali con i paesi a commercio di Stato per quanto concerne taluni prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 21,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 18,

Visto il regolamento n. 21 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽³⁾, e in particolare l'articolo 15,

Visto il regolamento n. 22 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽⁴⁾, ed in particolare l'articolo 15,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei

prodotti lattiero-caseari ⁽⁵⁾, e in particolare l'articolo 12,

Visto il regolamento n. 14/64/CEE del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽⁶⁾, e in particolare l'articolo 12,

Visto il regolamento n. 16/64/CEE del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato del riso ⁽⁷⁾, e in particolare l'articolo 12,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che il regolamento n. 3/63/CEE del Consiglio ⁽⁸⁾ ha stabilito un regime provvisorio applicabile nei confronti dei paesi a commercio di Stato per i prodotti sottoposti alle organizzazioni di mercato istituite dai regolamenti nn. 19, 20, 21 e 22; che il regolamento n. 107/64/CEE del Consiglio ⁽⁹⁾ ha prorogato tale regime fino al 31 dicembre 1965 e ne ha esteso il campo di applicazione ai prodotti soggetti alle organizzazioni di mercato istituite dai regolamenti nn. 13/64/CEE, 14/64/CEE e 16/64/CEE; che il regime in questione è stato prorogato

⁽¹⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 933/62.

⁽²⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 945/62.

⁽³⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 953/62.

⁽⁴⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 959/62.

⁽⁵⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

⁽⁶⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 562/64.

⁽⁷⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 574/64.

⁽⁸⁾ GU n. 14 del 29. 1. 1963, pag. 153/63.

⁽⁹⁾ GU n. 127 del 7. 8. 1964, pag. 2137/64.

nuovamente fino al 31 dicembre 1966 dal regolamento n. 173/65/CEE del Consiglio ⁽¹⁾;

Considerando che i motivi che hanno portato all'adozione dei regolamenti nn. 3/63/CEE, 107/64/CEE e 173/65/CEE sussistono tuttora; che, in attesa che si concludano i lavori attualmente in corso per l'instaurazione — nei confronti dei paesi a commercio di Stato — di un regime di importazione definitivo, applicabile a tutti i prodotti, è opportuno mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1967 il regime provvisorio istituito dai regolamenti succitati;

Considerando tuttavia che è opportuno che in tempo utile prima della data di instaurazione del mercato unico per i prodotti attualmente soggetti alle disposizioni del regolamento n. 3/63/CEE, il Consiglio decida, su proposta della Commissione, del regime applicabile a decorrere da tale data all'importazione di tali prodotti,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.M.A.H. LUNS

REGOLAMENTO N. 226/66/CEE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1966

che autorizza la Repubblica francese a diminuire l'ammontare fisso del prelievo applicabile all'importazione di alcuni tipi speciali di latte detti « per l'alimentazione dei lattanti »

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 23,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che il regolamento n. 113/66/CEE del Consiglio che deroga provvisoriamente a talune

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

1. Il paragrafo 1 dell'articolo 7 del regolamento n. 3/63/CEE è sostituito dalle disposizioni che seguono:

« 1. Il presente regolamento è applicabile sino al 31 dicembre 1967.

Tuttavia, in tempo utile prima della data di instaurazione del mercato unico per i prodotti di cui all'articolo 1 del presente regolamento, il Consiglio deciderà, su proposta della Commissione, del regime applicabile a decorrere da tale data all'importazione dei prodotti relativi. »

2. Il paragrafo 3 dell'articolo 7 del regolamento n. 3/63/CEE è soppresso.

disposizioni del regolamento n. 111/64/CEE del Consiglio per quanto riguarda il calcolo del prelievo per alcuni tipi di latte in polvere e per i formaggi fusi ⁽³⁾, ha previsto una diminuzione del prelievo applicabile all'importazione di alcuni tipi speciali di latte detti « per l'alimentazione dei lattanti », quale è previsto all'articolo 4 del regolamento n. 111/64/CEE ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento n. 138/66/CEE ⁽⁵⁾;

Considerando che una diminuzione supplementare degli oneri all'importazione in Francia, principale Stato membro importatore dei prodotti in questione, risulta auspicabile;

⁽¹⁾ GU n. 223 del 29.12.1965, pag. 3270/65.

⁽²⁾ GU n. 34 del 27.2.1964, pag. 549/64.

⁽³⁾ GU n. 144 del 5.8.1966, pag. 2654/66.

⁽⁴⁾ GU n. 130 del 12.8.1964, pag. 2174/64.

⁽⁵⁾ GU n. 172 del 20.9.1966, pag. 2038/66.